



Regione MARCHE

SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-20 - BANDO MISURA 12 - INDENNITÀ NATURA 2000 E INDENNITÀ CONNESSE ALLA DIRETTIVA QUADRO SULLE ACQUE (ART. 30)

Sottomisura - 12.2 - Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000

Azione 1) Isole di biodiversità su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha

Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento indefinito (tutti i tagli)

Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una superficie del 10 % su aree di taglio di superficie complessiva di almeno 1 ettaro.

Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore.

Azione 5) Marcatura piante ad invecchiamento indefinito

Obiettivi

La sottomisura è finalizzata a compensare in tutto o in parte gli svantaggi causati da specifici vincoli obbligatori che debbono essere rispettati dai proprietari e possessori privati di aree forestali e loro associazioni nelle zone interessate dall'attuazione della Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE) e della Direttiva riguardante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE).

Le azioni introdotte attraverso i piani di gestione o le misure di conservazione nelle aree Natura 2000 mirano a tutelare la biodiversità naturale, creano importanti servizi ecosistemici e sostengono una gestione sostenibile delle risorse.

Destinatari del bando

- Proprietari e possessori privati di superfici forestali e loro associazioni

Annualità

2021

Dotazione finanziaria assegnata

La dotazione finanziaria ammonta a € 64.680,00 di quota FEASR, pari a € 150.000,00 di spesa pubblica per l'anno di impegno.

Scadenza per la presentazione delle domande

17/05/2021

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Pietro Politi

tel. 071/8063520; pietro.politi@regione.marche.it

Indice

1. Definizioni	4
2. Obiettivi e finalità	6
3. Ambito territoriale	6
4. Dotazione finanziaria	7
5. Descrizione del tipo di intervento	7
5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto	7
5.1.1. <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	7
5.1.2. <i>Requisiti dell'impresa</i>	7
5.1.3. <i>Requisiti del progetto</i>	8
5.2. Tipologia dell'intervento	8
5.2.1. <i>Impegni collegati all'attuazione della Misura</i>	8
5.2.2. <i>Combinazione di impegni e compatibilità con le altre misure del PSR</i>	12
5.3. Spese ammissibili	12
5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto. Aiuto di Stato	12
5.5. Selezione delle domande di sostegno	13
5.6. Clausola di revisione	13
5.7. Trasferimento degli impegni	13
6. Fase di ammissibilità	14
6.1. Presentazione della domanda di sostegno	14
6.1.1. <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	14
6.1.2. <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	16
6.1.2.1. <i>Modifica Domanda iniziale</i>	17
6.1.2.2. <i>Modifica per ritiro parziale</i>	17
6.1.2.3. <i>Domanda di modifica ai sensi del § 1 bis dell'art. 15 del Reg (UE) 809/2014</i>	18
6.1.2.4. <i>Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg (UE) 640/2014 (forza maggiore e circostanze eccezionali)</i>	18
6.1.2.5. <i>Ritiro totale della domanda</i>	19
6.1.3. <i>Documentazione da allegare alla domanda</i>	20
6.1.4. <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	20
6.2. Istruttoria di ammissibilità	22

6.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria.....	22
6.2.1.1.....	Cause di inammissibilità 22
6.2.2. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente.....	23
6.2.3. Richiesta di riesame.....	23
6.2.4. Completamento istruttoria.....	23
6.2.5. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità.....	24
7. Fase di realizzazione e pagamento.....	24
7.1. Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di modifica e delle comunicazioni.....	24
7.1.1. Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento.....	25
7.1.2. Ritiro totale della domanda.....	25
7.1.3. Istruttoria delle istanze di pagamento.....	25
7.2. Erogazione dei premi.....	27
7.3. Chiusura del procedimento amministrativo.....	27
7.4. Controlli e sanzioni.....	27
7.4.1. Calcolo delle riduzioni ed esclusioni.....	28
7.5. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi.....	28
8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità.....	29

ALLEGATI

Allegato A Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - **Indicazione del periodo di attuazione dei lavori ed estremi degli atti autorizzativi rilasciati dagli Enti competenti**

Allegato B Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà **relativa alla verifica di impresa in difficoltà**

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

AUTORITÀ DI GESTIONE (A.d.G.): l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Politiche agroalimentari della Regione Marche.

BOSCO O FORESTA: qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un'estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici." (art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 227/2001, art. 2, comma 1, lettera e), l.r. n. 6/2005).

BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004.

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale del soggetto beneficiario da indicare in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA MISURA (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

DOMANDA DI SOSTEGNO: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto;

DOMANDA DI PAGAMENTO: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento;

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

IMPRESA IN DIFFICOLTA': l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:²

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020)

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate³;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate⁴;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici* (cfr paragrafo 6 dell'art. 1).

MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E ANIMALI: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o sul numero dei capi o delle UBA allevate

OPERAZIONE: Unità elementare dell'intervento rappresentata da un progetto, un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Misura e del Programma;

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di sostegno.

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale

STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA): le strutture decentrate agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico

2 Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma.

3 Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione

4 Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE

delle domande che assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU): Ai fini del PSR 2014/2020, sono escluse dalla SAU le superfici forestali, salvo gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 2 della Lr. 6/2005 e le superfici a bosco in attualità di coltura di cui alla L.R.12/2016, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino).

SUPERFICIE DETERMINATA: La superficie degli appezzamenti o delle parcelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie;

USO: in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura;

2. Obiettivi e finalità

La sottomisura è finalizzata a compensare, in tutto o in parte, gli svantaggi causati da specifici vincoli obbligatori che debbono essere rispettati dai proprietari o possessori privati di aree forestali nelle zone interessate dall'attuazione della Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE) e della Direttiva riguardante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE).

Le azioni introdotte attraverso i piani di gestione o le misure di conservazione nelle aree Natura 2000 mirano a tutelare la biodiversità naturale, creano importanti servizi ecosistemici e favoriscono una gestione sostenibile delle risorse.

3. Ambito territoriale

La misura è applicabile in tutte le zone individuate dalla Regione Marche ai sensi della Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE) e della Direttiva riguardante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE) nelle quali sono previste le misure di conservazione specificamente richiamate. Le singole azioni descritte nel § 5.2.1 sono attive nelle aree di seguito dettagliate.

Azione 1) Isole di biodiversità su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei seguenti siti: IT5340006, IT5340007, IT5340008, IT5340009, IT5340010, IT5340012, IT5340018.

Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento indefinito (tutti i tagli)

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei seguenti siti: IT5340006, IT5340007, IT5340008, IT5340009, IT5340010, IT5340012, IT5340018.

Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una superficie del 10 % su aree di taglio di superficie complessiva di almeno 1 ettaro.

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei seguenti siti: IT5340005, IT5340021.

Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore.

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei seguenti siti: IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310010, IT5310026, IT5320001, IT5320010, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5320014, IT5320018, IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330009, IT5330010, IT5330011, IT5330012, IT5330013, IT5330014, IT5330015, IT5330016, IT5330017, IT5330018, IT5330019, IT5330020, IT5330021, IT5330022, IT5330023, IT5330025, IT5330026, IT5330027, IT5330028, IT5330029, IT5330030, IT5340003, IT5340005, IT5340006, IT5340007, IT5340008, IT5340009, IT5340010, IT5340012, IT5340013, IT5340014, IT5340016, IT5340017, IT5340018, IT5340019, IT5340020, IT5340021.

Azione 5) Marcatura piante ad invecchiamento indefinito

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei seguenti siti: IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310026, IT5320001, IT5320002, IT5320003, IT5320004, IT5320010, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5320014, IT5320016, IT5320017, IT5320018, IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330009, IT5330010, IT5330011, IT5330012, IT5330015, IT5330016, IT5330017, IT5330018, IT5330019, IT5330020, IT5330021, IT5330022, IT5330023, IT5330025, IT5330026, IT5330027, IT5330028, IT5330029, IT5330030, IT5340004, IT5340011, IT5340013, IT5340014, IT5340015, IT5340016, IT5340017, IT5340019, IT5340020.

4. Dotazione finanziaria

Per l'annualità è assegnato uno stanziamento iniziale di euro 150.000,00 finalizzato alla copertura finanziaria dell'annualità di impegno delle domande di sostegno ammesse al finanziamento.

La dotazione finanziaria totale ammonta a € 64.680,00 di quota FEASR, pari a € 150.000,00 di spesa pubblica per l'annualità di cui al presente bando.

La Regione si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi qualora risulti necessario per garantire il regolare avanzamento finanziario della Misura e del Programma.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto

5.1.1. *Requisiti del soggetto richiedente*

I destinatari del bando sono sia i proprietari privati, sia i possessori privati di superfici forestali e loro associazioni.

5.1.2. *Requisiti dell'impresa*

L'impresa deve avere i seguenti requisiti al momento del rilascio a sistema della domanda di sostegno:

1. le superfici oggetto della domanda di sostegno devono risultare in godimento alla data del 15/05/2021;
2. le superfici devono essere condotte in base alle diverse tipologie di titoli di conduzione ammesse per il loro inserimento nel fascicolo aziendale;
3. le superfici oggetto della domanda di aiuto devono quindi essere situate sui territori delle aree Rete Natura 2000 della Regione Marche;
4. Il sostegno è concesso sulla base degli impegni stabiliti dagli atti relativi alle misure di conservazione sito specifiche emanati dai Soggetti gestori delle aree Rete Natura 2000;
5. Il sostegno è concesso alle sole superfici all'interno della Rete Natura 2000 su cui insistono tali specifici vincoli con atti adottati dai Soggetti gestori che stabiliscono le norme di conservazione.

5.1.3. *Requisiti del progetto*

- La superficie oggetto di domanda deve avere una estensione minima di 1 ettaro.
- Le particelle oggetto della richiesta di indennità devono essere inserite all'interno del fascicolo aziendale del richiedente.
- Per tutte le aree oggetto di indennità il richiedente deve essere in possesso dell'autorizzazione al taglio rilasciata dagli enti competenti in materia e, ove previsto, dal nulla osta rilasciato dall'area protetta e deve fornire la cartografia con l'indicazione dell'area di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dell'indennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito). La cartografia dovrà essere firmata da un tecnico abilitato.

5.2. Tipologia dell'intervento

5.2.1. Impegni collegati all'attuazione della Misura

Il beneficiario del sostegno è compensato per le seguenti azioni:

Azione 1) Isole di biodiversità su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha

Nell'esecuzione di tagli boschivi di fine turno dei cedui su superfici superiori a 3 ettari devono essere rilasciate superfici forestali destinate all'invecchiamento indefinito, denominate "isole di biodiversità". L'estensione delle isole di biodiversità ammonta al 3% della superficie al taglio. Ciascuna isola ha estensione non inferiore a 500 metri quadrati. In fase di progettazione le isole di biodiversità sono rappresentate in cartografia e i dati relativi sono informatizzati e georiferiti nel sistema UTM 33 INT1909 ED50 e WGS84 e forniti all'Ente Parco e al Coordinamento territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato in formato shapefile. Gli alberi interni alle isole non concorrono alla determinazione del numero di matricine da rilasciare a dote del bosco.

Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento indefinito (tutti i tagli)

Almeno un terzo del numero di matricine da riservare è di età multipla del turno e tra queste sono destinate all'invecchiamento indefinito almeno dieci matricine ad ettaro, e in proporzione per frazione di bosco soggetta ad utilizzazione, scelte tra quelle con diametro maggiore a petto d'uomo.

Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una superficie del 10 % su aree di taglio di superficie complessiva di almeno 1 ettaro.

Quando sono effettuati i tagli di sgombero del vecchio soprassuolo di origine gamica od agamica, in seguito all'affermazione della rinnovazione nata dai tagli, devono essere rilasciate delle isole di invecchiamento dell'ampiezza media di 0,5 ettari nell'ambito dell'area da rigenerare, per una superficie complessiva pari al 10% di quest'ultima, con l'intenzione di mantenerle per un periodo pari almeno doppio del turno ed il rilascio dei soggetti di legge previsti per l'invecchiamento indefinito.

Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore.

È vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni e temporanei, specificamente individuati dall'ente gestore, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio. I corsi d'acqua oggetto del divieto devono essere specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore.

Al fine di permettere il calcolo dell'indennità da corrispondere la superficie da riservare al taglio deve avere un'estensione minima di 400 mq/ha, pari al 4% di una superficie di 1 ettaro interessata dall'autorizzazione al taglio.

Azione 5) Marcatura piante ad invecchiamento indefinito

In sede di atto autorizzativo dell'ente gestore per istanze, progetti o piani di taglio è fatto obbligo, mediante apposita prescrizione, di marcare in modo più duraturo possibile gli alberi lasciati a invecchiamento indefinito, ai sensi delle Prescrizioni di massima e Polizia forestale regionali e norme per la gestione dei boschi marchigiani.

Informazioni specifiche della misura

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI (Habitat forestali)	OBBLIGHI DI BASELINE RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI (PDMPF – DGR 1732/2018)	PRATICHE FORESTALI NORMALI	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE
<p>Azione 1) Isole di biodiversità su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha.</p> <p>Obbligo nell'esecuzione di tagli boschivi di fine turno dei cedui su superfici superiori a 3 ettari di rilasciate superfici forestali destinate all'invecchiamento indefinito, denominate "isole di biodiversità". L'estensione delle isole di biodiversità ammonta al 3% della superficie al taglio. Ciascuna isola ha estensione non inferiore a 500 metri quadrati.</p>	<p>Non sono presenti specifiche indicazioni pertinenti a riguardo</p>	<p>I tagli di utilizzazione forestali vengono effettuati senza l'obbligo di procedere al rilascio di aree non soggette al taglio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza della documentazione relativa alle autorizzazioni al taglio - Si prevede che debbano essere fornite le cartografie con l'indicazione dell'area di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dell'indennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito). - Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli - Verifiche anche tramite fotointerpretazione del rilascio delle aree non oggetto di taglio 	<p>Riduzione degli effetti di disturbo sulla biocenosi determinati dall'utilizzazione forestale, favorendo al contempo la resilienza dell'area e accelerando il processo di recupero delle valenze naturalistiche</p>
<p>Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento indefinito (tutti i tagli).</p> <p>Almeno un terzo del numero di matricine da riservare è di età multipla del turno e tra queste sono destinate all'invecchiamento indefinito almeno dieci matricine ad ettaro, e in proporzione per frazione di bosco soggetta ad utilizzazione, scelte tra quelle con diametro maggiore a petto d'uomo.</p>	<p>Gli articoli 25 e 30 prevedono il rilascio di una matricina ad invecchiamento indefinito ogni 2000 metri. L'impegno risulta pertanto riguardare 5 piante soprannumerari e rispetto a quanto previsto dalla normativa</p>	<p>Viene lasciato ad invecchiamento indefinito il numero di matricine prescritto dalla norma</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza della documentazione relativa alle autorizzazioni al taglio - Si prevede che debbano essere fornite le cartografie con l'indicazione dell'area di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dell'indennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito). - Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli 	<p>Preservazione di potenziali ambiti funzionali alla conservazione di specie faunistiche di interesse conservazionistico</p>

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI (Habitat forestali)	OBBLIGHI DI BASELINE RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI (PDMPF – DGR 1732/2018)	PRATICHE FORESTALI NORMALI	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE
<p>Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una superficie del 10 % su aree di taglio di superficie complessiva di almeno 1 ettaro.</p> <p>Obbligo quando sono effettuati i tagli di sgombero del vecchio soprassuolo di origine gamica od agamica, in seguito all'affermazione della rinnovazione nata dai tagli, di rilasciate delle isole di invecchiamento nell'ambito dell'area da rigenerare, per una superficie complessiva pari al 10% di quest'ultima, con l'intenzione di mantenerle per un periodo pari almeno doppio del turno ed il rilascio dei soggetti di legge previsti per l'invecchiamento indefinito.</p>	<p>Non sono presenti specifiche indicazioni pertinenti a riguardo</p>	<p>I tagli di utilizzazione forestali vengono effettuati senza l'obbligo di procedere al rilascio di aree non soggette al taglio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza della documentazione relativa alle autorizzazioni al taglio - Si prevede che debbano essere fornite le cartografie con l'indicazione dell'area di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dell'indennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito). - Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli - Verifiche anche tramite fotointerpretazione del rilascio delle aree non oggetto di taglio 	<p>Riduzione degli effetti di disturbo sulla biocenosi determinati dall'utilizzazione forestale, favorendo al contempo la resilienza dell'area e accelerando il processo di recupero delle valenze naturalistiche</p>

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI (Habitat forestali)	OBBLIGHI DI BASELINE RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI (PDMPF – DGR 1732/2018)	PRATICHE FORESTALI NORMALI	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE
<p>Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore. È vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni e temporanei, specificamente individuati dall'ente gestore, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio. I corsi d'acqua oggetto del divieto devono essere specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore.</p>	<p>Non sono presenti specifiche indicazioni pertinenti a riguardo</p>	<p>I tagli di utilizzazione forestali vengono effettuati senza l'obbligo di procedere al rilascio di aree non soggette al taglio in prossimità degli impluvi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza della documentazione relativa alle autorizzazioni al taglio - Si prevede che debbano essere fornite le cartografie con l'indicazione dell'area di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dell'indennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito). - Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli - Verifiche anche tramite fotointerpretazione del rilascio delle aree non oggetto di taglio 	<p>Protezione delle aree umide dagli effetti delle utilizzazioni forestali. Riduzione degli effetti di disturbo sulla biocenosi determinati dall'utilizzazione forestale</p>
<p>Azione 5) Marcatura piante ad invecchiamento indefinito In sede di atto autorizzativo dell'ente gestore per istanze, progetti o piani di taglio è fatto obbligo, mediante apposita prescrizione, di marcare in modo più duraturo possibile gli alberi lasciati a invecchiamento indefinito, ai sensi delle Prescrizioni di massima e Polizia forestale regionali e norme per la gestione dei boschi marchigiani.</p>	<p>Non sono presenti specifiche indicazioni pertinenti a riguardo</p>	<p>La normativa prevede l'obbligo di rilascio delle piante ad invecchiamento indefinito ma non quello della loro marcatura ed individuazione e puntuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza della documentazione relativa alle autorizzazioni al taglio - Si prevede che debbano essere fornite le cartografie con l'indicazione dell'area di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dell'indennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito). - Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli 	<p>Preservazione di potenziali ambiti funzionali alla conservazione di specie faunistiche di interesse conservazionistico, favorendo al contempo le attività gestionali dell'ente gestore</p>

Vincoli e durata degli impegni

Il sostegno è erogato annualmente per ettaro di foresta per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati nelle zone interessate dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. Pertanto il periodo di impegno è pari a un anno (1) dalla data del 15/05/2021.

La data di inizio dei lavori di taglio dell'area boschiva va individuata a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda, mentre la data di fine lavori potrà protrarsi fino al termine dell'impegno annuale.

L'aiuto è erogato nel solo anno in cui si effettua il taglio del bosco autorizzato dall'ente competente ai sensi dell'art. 10, comma 5, primo paragrafo, della l.r. n. 6/2005.

5.2.2. Combinazione di impegni e compatibilità con le altre misure del PSR

Le Azioni non sono cumulabili tra di loro ad eccezione dell'Azione 4 e dell'Azione 5. Nel caso in cui sulla stessa superficie vengano chieste entrambe le azioni l'importo massimo erogabile è pari al massimale previsto per la misura corrispondente a 200 €/ha.

La sottomisura prevede la concessione di aiuti destinati a contribuire alla riduzione del possibile divario tra i redditi periodici derivanti dalla normale gestione attiva delle foreste ed i redditi ottenibili qualora per dette operazioni siano previsti divieti cogenti indicati negli atti che adottano le misure di conservazione per il settore forestale da applicare nei siti della Rete Natura 2000 regionale, divieti che elevano i costi o generano mancati guadagni in una o più fasi del cantiere di utilizzazione/rinnovazione dei boschi. Pertanto in merito alla compatibilità con altre misure del PSR Marche 2014-2020 per investimenti, le superfici oggetto di domanda per la misura 12.2 non sono compatibili con superfici oggetto di domanda su bandi del PSR Marche 2014-2020 per le sottomisure 8.3 A) Az.1 e 8.5 A).

5.3. Spese ammissibili

È prevista la copertura dei maggiori costi e dei mancati guadagni derivanti dall'applicazione dei divieti presenti all'interno delle Aree Natura 2000 derivanti dalle previsioni delle misure di conservazione previste per il settore forestale. L'importo del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed è erogato annualmente.

5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto. Aiuto di Stato

L'importo del pagamento della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni nei limiti delle aliquote massime di sostegno di cui all'allegato II del Regolamento CE 1305/2013.

Di seguito vengono dettagliati i costi ad ettaro di superficie oggetto di domanda.

Azione 1) Isole di biodiversità su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha

- **200 Euro** per la realizzazione (comprensiva di tutte le attività connesse alla loro realizzazione dalla fase progettuale all'individuazione sul territorio) di isole di biodiversità da lasciare ad invecchiamento indefinito su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha.

Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento indefinito (tutti i tagli)

- **150 Euro** per il rilascio di 5 ulteriori matricine ad invecchiamento indefinito rispetto alle 5 previste dalla normativa regionale.

Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una superficie del 10 % su aree di taglio di superficie complessiva di almeno 1 ettaro

- **200 Euro** per il rilascio di aree non tagliate nelle aree oggetto di autorizzazione al taglio.

Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore

- **120 Euro** per il rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore. La superficie da riservare al taglio, al fine di permettere il calcolo dell'indennità da corrispondere, deve avere un'estensione minima di 400 mq/ha, pari al 4% di una superficie di 1 ettaro interessata dall'autorizzazione al taglio.

Azione 5) Marcatura piante ad invecchiamento indefinito

- **200 Euro** per le attività connesse alla marcatura degli alberi da lasciare ad invecchiamento indefinito e alla conseguente registrazione e georeferenziazione degli stessi.

Tutti i suddetti aiuti sono da comunicare ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER).

I contributi sono concessi nell'ambito del regime di aiuto dal titolo "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 -MISURA 12, SOTTOMISURA 12.2 - Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000" istituito con DGR n 434 del 02/05/2017, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale (Reg. UE n. 702/2014 del 25/06/2014, ABER, GUUE serie L n. 193 del 01/07/2015). Aiuto di stato SA.47967.

Si applicano le condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato, come riportate nell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale sopra citata.

5.5. Selezione delle domande di sostegno

L'intervento non prevede l'applicazione di criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, per cui non si procederà alla formazione della graduatoria.

5.6. Clausola di revisione

L'art. 48 del Reg. (UE) 1305/13 non prevede l'applicazione della clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi del presente bando.

5.7. Trasferimento degli impegni

Il beneficiario che, nel corso del periodo annuale di impegno, trasferisce, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro soggetto, mantiene il diritto al sostegno solo a condizione che il soggetto subentrante assuma a suo carico l'impegno sulla superficie aziendale per il restante periodo.

Il trasferimento dell'azienda comporta:

- per il cedente l'obbligo di comunicare alla SDA (Struttura Decentrata Agricoltura), dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta;
- per il subentrante l'assunzione dell'obbligo di mantenere l'impegno per la durata residua in accordo con quanto riportato nel modello predisposto dall'organismo pagatore (AGEA). Il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa al "Cambio di beneficiario" e dovrà essere trasmesso tramite PEC (in Pdf immodificabile) alla SDA competente.

Il mancato assolvimento di tali obblighi e in particolare la mancata assunzione da parte del subentrante dell'impegno per il periodo residuo comporta la decadenza della domanda e l'obbligo di restituzione da parte del beneficiario degli aiuti precedentemente percepiti.

6. Fase di ammissibilità

6.1. Presentazione della domanda di sostegno

6.1.1. *Modalità di presentazione delle domande*

La presentazione della domanda di indennità compensativa, che è contestualmente una domanda di sostegno e pagamento, avviene in due fasi successive distinte. La prima fase prevede l'utilizzo delle funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). La seconda fase è attivata soltanto per tutte le domande presentate attraverso i liberi professionisti e per tutte le domande di sostegno/pagamento per le quali è richiesta dal bando la presentazione di allegati. Tale fase prevede il caricamento della documentazione nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it>.

Di seguito vengono descritte nel dettaglio le diverse attività da svolgere per le due fasi.

Fase 1 - presentazione su SIAN

Il richiedente deve presentare la domanda esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende e accreditato dalla Regione Marche; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi.

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

Per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, i soggetti accreditati (CAA o libero professionista) debbono far riferimento alle istruzioni operative di AGEA OP e al Manuale utente pubblicato nell'area riservata del portale SIAN.

Nel caso della modalità **a)**: **Il CAA** mandatario stampa il modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*), acquisisce dal beneficiario la sottoscrizione autografa della domanda cartacea che resta agli atti nel fascicolo del beneficiario presso il CAA e disponibile per ogni eventuale verifica da parte dell'AdG, e procede infine con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Nel caso della modalità **b)**: **Il Libero Professionista** abilitato stampa il modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*), acquisisce dal beneficiario la sottoscrizione autografa della domanda cartacea (domanda che verrà successivamente trasmessa alla Regione) e procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.

Modalità alternativa, facoltativa, di rilascio con firma elettronica mediante codice OTP

Le istruzioni operative per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento emanate da Agea per l'anno 2021 prevedono, in alternativa alla firma autografa del produttore sul modello cartaceo, come sopra descritto, anche la possibilità di firma elettronica mediante codice OTP, per il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA (utente qualificato).

Attivando la modalità OTP, il sistema verificherà che l'utente sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

I dettagli operativi della firma elettronica, a cui è necessario attenersi, sono pubblicati sul sito www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Fase 2 - presentazione su SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale)

Per tutte le domande gli allegati indicati al successivo § 6.1.3 dovranno essere trasmessi a pena di inammissibilità attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it> entro il termine indicato al successivo § 6.1.2. Per le domande presentate tramite liberi professionisti andrà trasmessa a pena di inammissibilità anche copia della domanda presentata su SIAN. Pertanto l'utente abilitato completa l'iter di presentazione seguendo le modalità di seguito dettagliate.

1 - Compilazione dell'apposita pagina predisposta per il caricamento ove si riporta:

1. Anagrafica della ditta (precaricata da fascicolo [incluso indirizzo pec]);
2. ID della domanda di sostegno presentata su SIAN;
3. Misura e Sottomisura cui si aderisce;
4. Tipologia di domanda (iniziale, modifica)
5. SDA di competenza presso cui è stata rilasciata la domanda su SIAN;

2 - Sottoscrizione da parte del beneficiario, in formato digitale mediante specifica Smart card (Carta Raffaello) o altra carta servizi abilitata al sistema, della dichiarazione:

- ✓ di aver provveduto alla presentazione telematica su SIAN della domanda sopra identificata con l'ID (barcode univoco);
- ✓ in merito alla sottoscrizione della domanda:
 - di aver sottoscritto con firma autografa il modello cartaceo, che resta disponibile depositato presso il CAA mandatario oppure nel caso di utente abilitato Libero Professionista, che l'istanza caricata nel SIAR per via telematica rappresenta la copia digitale della domanda cartacea sottoscritta con firma autografa; oppure
 - di aver adottato la modalità alternativa di firma elettronica e rilascio con OTP;
- ✓ di confermare che quanto contenuto nella domanda, incluse le dichiarazioni e gli impegni che si intendono integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

È a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema SIAR della carta servizi che intendono utilizzare.

3 - Nel caso in cui l'utente abilitato sia il Libero Professionista, caricamento in allegato di copia della domanda valida rilasciata su SIAN, nei seguenti formati:

- salvo il caso di firma OTP come scansione del modello cartaceo recante la firma autografa, corredata anche dalla scansione del documento di identità;
- in caso di firma OTP deve essere invece caricato il pdf della domanda rilasciata su SIAN con l'identificativo della firma OTP.

Andranno altresì caricati in allegato i documenti indicati al § 6.1.3..

- **4** - Rilascio telematico su SIAR dei documenti sopra descritti.

Ciascuna domanda di sostegno verrà contraddistinta da un identificativo attribuito da SIAR.

Qualora sul SIAR vengano effettuate più trasmissioni entro i termini stabiliti si considera valida solo l'ultima trasmissione pervenuta. Ciò vale anche nel caso di presentazione di domande di modifica ai sensi degli articoli 15 e 3 del Reg. (UE) n. 809/2014.

L'iter di presentazione della domanda pertanto sarà completato, **a pena inammissibilità**, con la compilazione, la sottoscrizione e il rilascio a sistema del modello SIAR.

6.1.2. Termini per la presentazione delle domande

La *domanda iniziale* deve essere presentata su SIAN entro il termine del **17/05/2021**.

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario rispetto al termine fissato e quindi fino al **11/06/2021**. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Non potranno pertanto essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le *domande iniziali*:

- presentate oltre il termine del 11/06/2021;
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

Inoltre gli allegati alla domanda specificati al successivo § 6.1.3 e copia della domanda nel caso di presentazione tramite liberi professionisti dovranno essere presentati su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) entro e non oltre il **30/06/2021**. **Le domande presentate oltre tale termine, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.**

6.1.2.1. Modifica Domanda iniziale

È possibile presentare una "domanda di modifica"⁵ della domanda iniziale, fino al **31/05/2021**, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Occorre indicare, nel campo "*in sostituzione della domanda*", il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire.

Le uniche variazioni che possono essere effettuate sono:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

La presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del 31/05/2021 comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo da calcolare sino al 11/06/2021.

5 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 paragrafo 1

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le domande di modifica:

- presentate oltre il termine del 11/06/2021;
- che non contengano l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale;
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La domanda di modifica presentata attraverso libero professionista deve essere presentata su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) entro e non oltre il **30/06/2021. Le domande presentate oltre tale termine, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.**

6.1.2.2. Modifica per ritiro parziale

Una domanda di modifica per ritiro parziale ⁶ permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN .

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica per ritiro parziale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le domande:

- pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco,
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La domanda per ritiro parziale presentata attraverso libero professionista deve essere caricata su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) entro e non oltre i **dieci giorni** successivi alla scadenza prevista per la presentazione su SIAN. Le domande presentate oltre tale termine, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.

⁶ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)

6.1.2.3. Domanda di modifica ai sensi del § 1 bis dell'art. 15 del Reg (UE) 809/2014

È possibile procedere all'applicazione della fattispecie dei controlli preliminari (come previsto nelle istruzioni operative AGEA OP n. 13 del 19/02/2021), qualora:

- il sistema di ricezione delle domande di aiuto a superficie sia fruibile nell'intero territorio italiano,
- eviti disparità di trattamento tra i beneficiari,
- poggi sull'esistenza di strumenti geo-spaziali ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013 e dell'articolo 17 del regolamento UE n. 809/2014.

Nella procedura cosiddetta "controlli preliminari" di cui all'articolo 15 (1 bis) del Regolamento UE n. 809/2014 rientrano i controlli previsti dai seguenti articoli:

a) 29(1)(c) del Reg. n. 809/2019,

b) 29(1),(e), del Reg. n. 809/2014,

c) altri controlli incrociati compresi quelli riferiti al settore animale con la banca dati informatizzata.

Pertanto i risultati, determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari, vengono notificati dal SIAN al beneficiario entro e non oltre 25 gg di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 17 maggio 2021. Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre 35 gg di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 17 maggio 2021, comunque non oltre la data del 21 giugno 2021.

6.1.2.4. Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg (UE) 640/2014 (forza maggiore e circostanze eccezionali)

Qualora si manifesti l'impossibilità di ottenere il rilascio di una scheda valida del fascicolo aziendale o qualora venga rilasciata una scheda di validazione con dati ritenuti non corretti a causa di problemi di natura procedurale, informatica o imputabili comunque a malfunzionamento dei sistemi informativi (come previsto al § 4.1 delle istruzioni operative AGEA n. 11/2019), dovrà essere fornita l'indicazione del malfunzionamento occorso. Si rimanda al testo della Circolare per le procedure relative.

Gli agricoltori che hanno presentato una domanda con la procedura sopra delineata (§ 4.2 Circolare AGEA n. 11/2019) sono tenuti, una volta rimossi gli impedimenti alla corretta dichiarazione, a presentare una Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali). Le informazioni fornite dall'agricoltore con tale domanda hanno per effetto l'adeguamento della domanda valida alla situazione reale. La Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 in forma telematica presso il CAA stesso. Il CAA provvede a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Gli agricoltori che non hanno conferito mandato a un CAA possono presentare Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 in forma telematica presso l'Organismo pagatore AGEA.

Le domande ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 devono essere presentate entro il 30 settembre 2021; la mancata presentazione entro tale data corrisponde ad una dichiarazione di conferma dei dati contenuti nella domanda presentata presso l'OP AGEA con la procedura sopra delineata.

La domanda presentata ai sensi dell'art.4 del Reg. UE 640/2014 del Reg. UE 640/2014 tramite libero professionista deve essere caricata su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) entro e non oltre i dieci giorni successivi alla presentazione su SIAN. Le domande presentate oltre il termine dell'11 ottobre 2021 (il 10 ottobre cade di domenica), o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.

6.1.2.5. Ritiro totale della domanda

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione predisposto dalla Regione Marche.

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dalla piattaforma SIAR della Regione Marche.

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutando gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

6.1.3. Documentazione da allegare alla domanda

A **pena di inammissibilità**, andranno trasmessi tramite SIAR i seguenti documenti richiesti specificamente per ciascuna Azione.

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 445/2000) relativa al possesso dell'autorizzazione al taglio e dell'eventuale nulla osta rilasciato da area protetta qualora necessario secondo il modello allegato

(Allegato A). In tale dichiarazione dovranno essere indicati anche la data di inizio e la data di fine lavori concernenti le operazioni di taglio dell'area boschiva.

- Cartografia con l'indicazione dell'area di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dell'indennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito). La cartografia dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. L'invio di questa documentazione non è necessaria per l'Azione 1 (cfr. paragr.5.2.1.) poiché verrà acquisita in fase di istruttoria presso l'Ente di gestione del sito.
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 445/2000) a firma del responsabile della tenuta della contabilità, anche ai fini fiscali, con incarico conferito dal legale rappresentante dell'impresa/soggetto di diritto privato beneficiario del bando, relativo allo stato in difficoltà o meno dell'impresa e che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere procedure esecutive in corso (Allegato B). Nel caso in cui il responsabile della tenuta della contabilità sia un dipendente dell'impresa, l'allegato B dovrà essere controfirmato, apponendo nell'allegato B la locuzione "visto, si conferma" dal revisore dei conti o, in caso di assenza di tale figura, da un tecnico terzo rispetto all'organico dell'impresa, abilitato alle competenze in materia di contabilità, ovvero di contabilità delle imprese agricolo-forestali, secondo le competenze stabilite dalle norme sugli ordini ed i collegi professionali. Qualora il beneficiario, ai sensi delle norme fiscali, tributarie e di contabilità d'impresa, non detiene, in quanto non deve detenere, un documento contabile di bilancio o equipollente, dovrà comunque presentare la dichiarazione relativa allegato B a propria firma.

6.1.4. Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi

"Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma"⁽⁷⁾

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

⁷ (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre "Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda o degli allegati , salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considera errore palese:

- a) la mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;
- b) la dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;
- c) l'errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto.

Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto delegato;
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno.-

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC ⁸.

⁸ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della

Invio di documentazione integrativa

Qualora nello svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriori informazioni al legale rappresentante della ditta richiedente, possibilmente in un'unica soluzione nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, è inviata tramite SIAR una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco dei documenti o l'indicazione delle informazioni da integrare, nonché il termine entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione o le informazioni richieste, esclusivamente tramite SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC.

6.2. Istruttoria di ammissibilità

6.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli hanno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del SIGC, dell'Organismo Pagatore (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA/OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa, nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

La verifica di ammissibilità dovrà essere completata entro 180 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione su SIAR delle domande art. 4 Reg (UE) 640/2014 (forza maggiore e circostanze eccezionali)

6.2.1.1. Cause di inammissibilità

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando;

comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

- domande non firmate con le modalità previste nel presente Bando;
- le domande presentate oltre i termini previsti.

6.2.2. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità della domanda, totale o parziale, si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione del termine di 10 giorni entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame.

I termini sopra indicati decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di comunicare e mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

L'indicazione dell'indirizzo PEC, sempre attivo ed aggiornato, per gli agricoltori che intendono partecipare al presente bando è obbligatoria. Le comunicazioni sono inviate pertanto all'indirizzo PEC indicato nel Fascicolo Aziendale (cfr. Definizioni).

6.2.3. Richiesta di riesame

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio, il richiedente può richiedere tramite PEC il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM), attraverso la presentazione di memorie scritte.

La richiesta sarà esaminata dal Comitato di Coordinamento di Misura (CCM), entro i termini previsti per la conclusione del procedimento regionale. Per le domande risultate inammissibili, totalmente o parzialmente, il relativo provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente competente, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4. Completamento istruttoria

Il responsabile regionale di misura predispone gli elenchi regionali, una volta ricevuti gli elenchi provinciali entro il termine del procedimento.

Gli elenchi sono approvati con decreto del dirigente competente.

6.2.5. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione dell'elenco è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e della DGR 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nel sito istituzionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre nei termini di legge:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

7. Fase di realizzazione e pagamento

Ciascuna domanda presentata ai sensi del presente bando ha il valore congiunto sia di domanda di sostegno che di domanda di pagamento. La valutazione della ammissibilità della domanda di sostegno è delegata alla Regione Marche mentre l'Organismo Pagatore AGEA ha la competenza sulla domanda di pagamento.

7.1. Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di modifica e delle comunicazioni

La data di presentazione della domanda all'**OP AGEA** è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata a chi ne ha curato la presentazione.

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2021 sono i seguenti:

- a) **17/05/2021**, per le "Domande iniziali" ai sensi dell'art. 13 del Reg. 809/2014;
- b) **31/05/2021**, per le "Domande di modifica" ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014;
- c) per le "domande di modifica (ritiro parziale)" ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014, il termine coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.;
- d) **21/06/2021** per le "domande di modifica ai sensi del § 1 bis dell'art. 15 del Reg (UE) 809/2014"
- e) **30/09/2021** per la Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali).

Per le domande presentate tramite libero professionista, la data di caricamento della domanda ai fini della trasmissione alla **Regione Marche** è attestata dalla data di trasmissione della domanda stessa tramite portale SIAR, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da SIAR.

I termini per la trasmissione delle domande presentate tramite libero professionista su SIAR per la campagna 2021 sono i seguenti:

- a) **30/06/2021** per le “domande iniziali”;
- b) **30/06/2021**, per le “domande di modifica”;
- c) per le “domande di modifica (ritiro parziale)”, il termine coincide con il decimo giorno successivo alla data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.
- d) **30/06/2021** per le “domande di modifica ai sensi del § 1 bis dell’art. 15 del Reg (UE) 809/2014”
- e) **11/10/2021** per le comunicazioni ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali)

7.1.1. Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento

Le domande iniziali possono essere presentate su SIAN con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 17/05/2021. In tal caso, l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il 11/06/2021 sono irricevibili.

La presentazione di una “domanda di modifica” oltre il termine del 31/05/2021 comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 11/06/2021.

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 11/06/2021 sono irricevibili.

Le domande di modifica (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell’intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Non è invece prevista la presentazione tardiva delle domande alla Regione Marche, attraverso il caricamento su SIAR. I termini di scadenza riportati ai paragrafi 6.1.2. e 7.1. sono perentori ed il loro mancato rispetto determina l’inammissibilità della domanda.

7.1.2. Ritiro totale della domanda

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

7.1.3. Istruttoria delle istanze di pagamento

Come stabilito dalle Istruzioni Operative AGEA n. 13/2021, laddove l’esito dei controlli di ammissibilità eseguiti (amministrativi ed in loco) non sia ostativo al pagamento del sostegno, occorre far presente quanto segue:

1. se le aziende non sono state selezionate nel campione:

- il pagamento dell’aiuto può avvenire soltanto dopo l’esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell’ambito

del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;

2. se le aziende fanno parte del campione:

- l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC e controlli in loco).

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (a campione e non), un anticipo fino al 75% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC.

Tale possibilità resta comunque condizionata all'apertura degli applicativi da parte dell'Organismo Pagatore Agea.

Controlli amministrativi

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC. L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale:
 - controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
 - individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
- controllo della disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio 2021
- verifica della continuità della conduzione e di registrazione dei contratti
- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio 2021.
- verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
- verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
- Verifiche di completezza e congruità delle informazioni presenti nelle domande di pagamento, con particolare riguardo alla verifica dell'annualità di impegno rispetto alla domanda di sostegno, della corretta indicazione delle date di inizio e fine impegno
- controlli specifici previsti per la misura.

Vengono effettuati altresì tutti i controlli definiti sull'applicazione VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure).

Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare per la programmazione 2014-2020 si applica il D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020, e dalla DGR 1668 del 10/12/2018 e ss.mm. e ii.

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno si rimanda a successive istruzioni operative contenenti modalità e termini di controllo.

7.2. Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione Marche, sia in caso di pagamento totale del premio richiesto che in caso di pagamento parziale.

La liquidazione dell'aiuto annuale è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario con la presentazione della domanda; gli impegni decorrono dal giorno di scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda, cioè dalla data del 17 maggio 2021.

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche al BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda).

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Il beneficiario deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), lo identifichi quale beneficiario.

7.3. Chiusura del procedimento amministrativo

L'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico. Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta - senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni - vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

La comunicazione del provvedimento individuale di chiusura con esito negativo del procedimento amministrativo, e del provvedimento collettivo di chiusura dei procedimenti amministrativi, con esito parzialmente positivo, viene effettuata dalla Regione.

7.4. Controlli e sanzioni

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità e durata dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza; si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate dalla DGR 1668 del 10/12/2018 e ss.mm. e ii. e dal D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 19bis del regolamento 640/2014 e successive mod. e integr.;

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

7.4.1. Calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura. Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Qualora si constati che la superficie determinata è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto dall'art. 19bis del regolamento 640/2014.

«1. Se per un gruppo di colture di cui all'articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata per i regimi di aiuto di cui al titolo III, capi 1, 2, 4 e 5, e al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le misure di sostegno di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è superiore alla superficie determinata in conformità all'articolo 18 del presente regolamento, l'aiuto o il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di 1,5 volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % della superficie determinata o a 2 ettari. La sanzione amministrativa non supera il 100 % degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata.

2. Se nessuna sanzione amministrativa è stata irrogata al beneficiario a norma del paragrafo 1 a seguito della sovradichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, la sanzione amministrativa di cui al suddetto paragrafo è ridotta del 50 % se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata non supera il 10 % della superficie determinata.

3. Se la sanzione amministrativa di un beneficiario è stata ridotta conformemente al paragrafo 2 e un'altra sanzione amministrativa di cui al presente articolo e all'articolo 21 deve essere irrogata nei suoi confronti nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi per l'anno di domanda successivo, tale beneficiario paga la piena sanzione amministrativa per l'anno di domanda successivo e versa l'importo di cui la sanzione amministrativa calcolata in conformità al paragrafo 1 è stata ridotta a norma del paragrafo 2.

4. Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1, 2 e 3 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.»;

In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla superficie o al numero di animali, l'aiuto viene ridotto o negato.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020, relativo alla Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale e dalla DGR 1668 del 10/12/2018 e ss.mm. e ii..

7.5. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso i provvedimenti di decadenza determinati dal mancato rispetto degli impegni è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Deliberazione Amministrativa n. 95 del 02/07/2019 e la D.G.R. n. 846 del 06/07/2020 e n. 1165 del 03/08/2020.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017)..

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari in qualità di Autorità di Gestione del PSR Marche 2014/2020 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

ALLEGATI

Allegato A Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - **Indicazione del periodo di attuazione dei lavori ed estremi degli atti autorizzativi rilasciati dagli Enti competenti**

Allegato B Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà **relativa alla verifica di impresa in difficoltà**